

TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto formulata con atto di opposizione ex art. 615, I co. c.p.c. dalla difesa dei signori DEBITORI;

vista la memoria difensiva di parte opposta;

OSSERVA

nel caso *sub iudice*, appaiono ricorrere i gravi motivi per disporre la sospensione invocata.

Infatti, in via assolutamente preliminare ed assorbente, va evidenziato che parte opposta non ha fornito adeguata prova – a fronte della contestazione sollevata – circa la titolarità del credito azionato con il precetto.

Il titolo esecutivo, sulla scorta di quanto emergente dal precetto, è costituito da decreto ingiuntivo nr. OMISSIS emesso su istanza di BANCA.

Agli atti risultano prodotti unicamente gli estratti della G.U. del 25 novembre 2014 n. 139 (avente ad oggetto la cessione di crediti intervenuta tra BANCA e CESSIONARIA) e dell'08.08.2017 n. 93 (avente ad oggetto la cessione intercorsa tra CESSIONARIA e SOCIETÀ) i quali non sembrano costituire gli unici atti di cessione che hanno interessato il credito azionato sulla scorta di quanto rappresentato nello stesso atto di precetto (ove si riferisce che il credito era originariamente nella titolarità di BANCA) oltre che nella memoria difensiva ove vi è un riferimento alla incorporazione di BANCA.

In particolare nulla è stato documentato in ordine al passaggio che precede la cessione da BANCA a CESSIONARIA. Le G.U. prodotte inoltre non appaiono in ogni caso idonee a consentire una compiuta verifica stante i plurimi criteri ivi indicati ai fini della individuazione dei crediti compresi ovvero esclusi da tali operazioni che non è possibile verificare sulla scorta della documentazione in atti, evidenziandosi peraltro che nemmeno risulta prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo ciò che consentirebbe quantomeno di verificare la tipologia del credito (cfr. in tema di onere della prova in materia di cessione del credito - Cass. Civ. 24798/2020).

Quanto precede giustifica l'invocata sospensione, ciò che rende superfluo l'esame degli altri motivi.

Le spese della presente fase (trattandosi di giudizio cautelare in corso di causa) saranno liquidate con il provvedimento di definizione del giudizio.

Per le medesime ragioni l'istanza di liquidazione degli onorari avanzata dal difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio sarà esaminata al termine della definizione della fase di merito, previa verifica dei presupposti di ammissibilità ex D.P.R. 115/2002 (evidenziandosi che la fase a cui fa riferimento l'art. 83 comma 2 D.P.R. cit. è quella a cui non consegue necessariamente uno sviluppo processuale ed a cui pertanto non può equipararsi la fase cautelare in corso di causa).

P.Q.M.

Ordinanza, Tribunale di Foggia, Giudice Valentina Patti, del 18 gennaio 2021

- accoglie l'istanza di sospensione e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposti;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del fascicolo del presente sub-procedimento cautelare al giudice titolare del giudizio n. OMISSIS.

Foggia, addì 18/01/2021

IL G.E.
Valentina Patti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS